



Federazione Italiana Rugby

## COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

**Sentenza nr. 7 – 2013/2014**

La Commissione d'Appello Federale, composta dai Signori:

**Dr. Paolo Maria Tonini**

**Presidente**

**Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani**

**Componente**

**Avv. Nicola Boni**

**Componente-Relatore**

riunita in data 19 marzo 2014 nella sede della Federazione Italiana Rugby in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, Segretario, per discutere e deliberare in ordine all'appello presentato dal Rugby Colorno Soc. Coop. a r.l., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Mario Padovani, avverso il provvedimento del G.S. Regionale dell'Emilia Romagna del 4-12-2013 (comunicato GSR/UNDER 18/08), con il quale veniva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 80 e ss. R.G. presentato dalla stessa parte sopra indicata avverso il provvedimento del G.S. Regionale dell'Emilia Romagna del 20-11-2013 (comunicato GSR/UNDER18/06) con il quale la società Rugby Colorno Soc. Coop. a r.l. veniva dichiarata perdente con il risultato di 20-0 a favore della società Rugby Lyons e punita con 4 punti di penalizzazione e con la multa di € 100,00.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

Nel proprio ricorso l'appellante sostiene l'applicabilità, al caso di specie, delle circostanze attenuanti previste dall'art. 10, comma 2, R.G. in quanto la comunicazione inerente la squalifica sarebbe stata indirizzata dagli organi FIR unicamente alla società di appartenenza del giocatore interessato ed ossia all'Amatori Parma Rugby Soc. Coop. a r.l.; nessuna comunicazione sarebbe stata inoltrata da detta società affiliata di appartenenza del giocatore al momento del rilascio del relativo nulla-osta per il tesseramento presso la nuova società; nessuna comunicazione della squalifica sarebbe pervenuta alla società appellante, né il nominativo del giocatore Caforio sarebbe stato incluso nell'elenco degli squalificati ed interdetti pubblicato sul sito FIR, né in quello del Comitato Regionale di appartenenza; infine, nessuna comunicazione sarebbe stata inoltrata alla società Rugby Colorno da parte del giocatore Caforio, all'epoca sedicenne, ritenendo lo stesso di avere già scontato la squalifica entro il periodo temporale del 24-6-2013 indicato nel comunicato.

### **FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
tel +39 06 45213117  
fax +39 06 89280164  
giustizia@federugby.it  
federugby.it



L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

Infatti, agli atti del procedimento vi è una nota dell'Ufficio del Giudice Sportivo Regionale dell'Emilia Romagna, datata 26 luglio 2013, indirizzata, tra gli altri, anche a tutte le società partecipanti ai campionati di serie C, Under 18 ed Under 16 (e, quindi, ovviamente, anche all'appellante Rugby Colorno Soc. Coop. a r.l.), in cui figura l'elenco degli squalificati ed interdetti, tra i quali vi è anche il giocatore Caforio Mattia, con la precisa indicazione che egli doveva ancora scontare 22 giorni di squalifica.

Naturalmente, tale nota esclude le circostanze che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto consigliare la concessione delle invocate attenuanti.

P.Q.M.

La Commissione d'Appello Federale,

visto l'art. 81 del Regolamento di Giustizia della FIR,

rigetta l'appello proposto dalla Soc. Coop. a r.l. Rugby Colorno avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale dell'Emilia Romagna in data 4 dicembre 2013.

Dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 19-3-2014.

Il Presidente

(Dr. Paolo Maria Tonini)

Il Segretario della C.A.F.

Giovanna Sassu

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
tel +39 06 45213117  
fax +39 06 89280164  
giustizia@federugby.it  
federugby.it